



Al Responsabile SUAP
Via della Pineta 117
00040 Rocca Priora RM

**Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
per l'esercizio di Agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U.LL.P.S.
(Art. 19 Legge 241/90)**

Il/La sottoscritto/a

(spuntare il caso che ricorre)

quale **Ditta individuale** avente il seguente Cod. Fiscale

quale **Rappresentante Legale della**

avente il seguente Codice Fiscale

SEGNALA

che inizierà l'attività di Agenzia d'affari, di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a far data dal nel locale ubicato in
Via/Piazza al civ.

ATTENZIONE ! la S.C.I.A. è immediatamente efficace, come stabilito dal vigente art. 19 della legge 241/90, pertanto l'attività può essere iniziata contestualmente al deposito della presente all'Ufficio Protocollo di questo Comune, ovvero alla data sopra indicata qualora la data di deposito della S.C.I.A. e l'inizio dell'attività siano diversi (la data d'inizio dell'attività non può essere antecedente a quando viene consegnata la presente, inoltre, se non è indicata, in forza dell'immediata efficacia della presente segnalazione, sarà considerata quale data d'inizio dell'attività il giorno di avvenuta ricezione della Segnalazione all'Ufficio Protocollo).

È importante che la data sopra indicata corrisponda all'effettivo avvio dell'esercizio, qualora, successivamente all'avvenuto deposito della presente, non corrisponda più al reale inizio dell'attività occorre darne comunicazione a questo Ufficio.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,

D I C H I A R A

di essere nato a (Prov.) il e
di essere residente in (Prov.)
Via/P.zza n°
CAP tel. e-mail ;

DICHIARAZIONI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA

✓ che l'attività avrà la seguente denominazione

✓ di svolgere le seguenti attività per conto terzi: (spuntare le attività effettivamente svolte)

- di raccolta pubblicità;
- di vendita veicoli nuovi e usati;
- di vendita quadri, opere d'arte, tappeti, oggetti, vestiario, ecc...;
- di disbrigo pratiche amministrative;
- di servizi vari;
- di disbrigo pratiche infortunistiche;
- di disbrigo pratiche amministrative inerenti onoranze funebri;
- di organizzazione congressi;
- di organizzazione di feste, spettacoli, eventi, manifestazioni, sfilate di moda;
- di servizio teatrale (soltanto per collocazione di complessi artistici);
- di prevendita biglietti;
- di spedizioni;
- (altro)

DICHIARAZIONI IN MERITO AI LOCALI PRESSO I QUALI È SVOLTA L'ATTIVITÀ

di avere la disponibilità del locale dove viene svolta l'attività per atto di (specificare se proprietà, affitto, comodato)

(spuntare le voci rispondenti)

- che i locali summenzionati, presso i quali si svolge l'attività, sono conformi alle norme vigenti, ai regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, ai regolamenti Edilizi e agli strumenti urbanistici, alle norme in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché a quelle relative alla sicurezza, la sorvegliabilità e l'inquinamento acustico;
- che la superficie complessiva è di mq. di cui mq. riservati all'attività;
- di aver avviato i procedimenti relativi al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (se necessari, per le attività elencate al D.M. 16.02.1982);
- di aver avviatogli adempimenti relativi alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria;

(Le dichiarazioni successive sono necessarie per i soli casi in cui l'attività sia svolta avvalendosi di locali posti all'interno di un'abitazione)

- l'esistenza di una separazione effettiva tra l'abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all'esercizio dell'attività e che negli stessi non si svolgono più attività;
- il proprio immediato consenso a sottoporsi alle prescrizioni previste dall'art. 16 del T.U.L.L.P.S. che recita: "Gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.";
- che lo svolgimento dell'attività non contrasta con eventuali regolamenti condominiali.

DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

✓ di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività quali (qualora previsti):

✓ che l'Impresa è iscritta al relativo Registro della CCIAA di al n°

(spuntare le voci rispondenti)

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in atto, di non avere fallimento in corso, di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a e che nei suoi confronti non sussistono la cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n°490 (certificazione antimafia);

- che non sussistono le cause ostative di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.LL.P.S. (*si vedano le pagine seguenti per i riferimenti normativi*);
- di aver assolto gli obblighi scolastici;
- ✓ per quanto riguarda l'istruzione obbligatoria dei figli:
 - di non avere figli;
 - di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei figli;
 - di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti a frequentare la scuola;
 - di avere figli che frequentano la scuola dell'obbligo;
- ✓ che le copie allegate sono conformi agli originali;

**DICHIARAZIONI DA COMPILARE IN CASO DI
SOCIETA' / ASSOCIAZIONE / ORGANISMO COLLETTIVO**

✓ di essere il **Legale Rappresentante** del

con sede legale in (Prov.) Via/P.zza

n° (CAP) , iscritta al Registro Imprese di al n°

P. IVA ;

che **la SOCIETA' / ASSOCIAZIONE / ORGANISMO COLLETTIVO** non è stata dichiarata fallita né è in corso fallimento;

che il **rappresentante** di cui all'art. 93 del T.U.LL.P.S., quale persona che agisce per nome e per conto del sottoscritto, (*da indicare solo se persona diversa dal Legale Rappresentante*), come da accettazione allegata alla presente, è il/la Sig.

nat a (Prov.) il

residente in (Prov.)

Via/P.zza n°

CAP tel. e-mail ;

che è a conoscenza dell'inesistenza nei confronti dei soci (*solo per le S.n.c. e le S.a.s.*) e/o associati con potere di rappresentanza di seguito elencati di condanne penali, di procedimenti penali in atto, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n°490 (*certificazione antimafia*):

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Qualifica nella Società/Ass.ne
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**IMPEGNI IN MERITO ALLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI NORMATIVE
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

SI IMPEGNA

- ✓ ad usare il registro (in bollo) delle operazioni compiute, vidimato dal Comune di _____
– Ufficio Polizia Amministrativa;
- ✓ a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni con le relative tariffe vidimata dal Comune di _____ – Ufficio Polizia Amministrativa;
- ✓ a non compiere operazioni o accettare commissioni da persone prive di un documento d'identità;
- ✓ a non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella e a comunicare ogni variazione al Comune – Ufficio Polizia Amministrativa;
- ✓ a conservare copia della documentazione relativa ai servizi prestati con l'indicazione dei dati anagrafici delle persone a cui si riferiscono;
- ✓ a comunicare qualsiasi variazione dei dati riportati sulla presente dichiarazione di inizio attività.

ULTERIORI ANNOTAZIONI E ALLEGATI ALLA PRESENTE S.C.I.A.

Allega, al fine del completamento dell'istruttoria, la seguente documentazione:
(spuntare i documenti che si allegano)

- copia del documento di riconoscimento** in corso di validità;
- planimetria dei locali**, firmata in originale da un tecnico abilitato, con indicata la superficie totale e quella destinata all'attività espressa in metri quadrati;
- copia dell'**atto Costitutivo**, per le Società/Associazioni/Organismi collettivi;
- copia del **documento attestante il possesso del requisito professionale**;
- copia dell'atto di **disponibilità dei locali** (*proprietà, affitto, comodato*);
- copia del **certificato di agibilità/abitabilità dei locali**;
- Tabella delle operazioni** con la tariffa dei relativi onorari in duplice copia (una in bollo);
- AUTOCERTIFICAZIONE REGISTRO GIORNALE D'AFFARI (Allegato A - Pubblicato sul sito)**;
- per agenzie di spedizioni, parere favorevole della apposita commissione costituita presso la camera di commercio, ai sensi art. 9 legge 14.11.1941;
- Certificato di Prevenzione Incendi oppure parere preventivo unito alla domanda di collaudo (*per le attività elencate al D.M. 16.02.1982*).

Note:

Lì,

--

Il dichiarante ⁽¹⁾

Il rappresentante ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE

(figura prevista per le Società/Assoc.ni/Organismi Collettivi nel caso l'attività non è svolta direttamente dal Rapp.te Legale)

Il/La sottoscritto/a _____
nato il ____/____/____ a _____ Prov. ____
residente a _____ Prov. ____
Via/Piazza _____ civ. ____ CAP ____
Codice Fiscale _____

D I C H I A R A

di avere accettato l'incarico di rappresentante, ai sensi dell'art. 93 del T.U.LL.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), **della Società/Associazione/Organismo collettivo** (specificare la denominazione)

per l'attività di _____

ed inoltre, ai sensi art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000), **sotto la propria personale responsabilità, dichiara:** (spuntare le voci rispondenti)

- che non sussistono le cause ostative di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.LL.P.S. (si vedano le pagine seguenti per i riferimenti normativi);
- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in atto, di non avere fallimento in corso, di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a e che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n°490 (certificazione antimafia);
- di aver assolto gli obblighi scolastici;
 - per quanto riguarda l'istruzione obbligatoria dei figli:
 - di non avere figli;
 - di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei figli;
 - di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti a frequentare la scuola;
 - di avere figli che frequentano la scuola dell'obbligo;

Data _____

Firma ⁽¹⁾

.....

⁽¹⁾ Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive.

Note in merito all'attività:

LE AGENZIE D'AFFARI DI CUI ALL'ART.115 T.U.L.P.S. SI REALIZZANO QUANDO SI SVOLGE L'ESERCIZIO ABITUALE PER SCOPO DI LUCRO DI UNA ATTIVITÀ INTERMEDIARIA PER LA TRATTAZIONE DI AFFARI ALTRUI DI QUALSIASI GENERE.

Si concretizzano nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. (Art. 1754 Codice Civile).

Presso ciascuna Camera di Commercio è istituito il Ruolo degli Agenti d'Affari in mediazione nel quale devono iscriversi coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione.

SONO di competenza del Comune, ad esempio, le seguenti AGENZIE D'AFFARI:

- VENDITA VEICOLI CONTO TERZI (per i saloni espositivi occorre rispettare le norme del PRG. Presso i locali di vendita devono essere presenti i mandati o le procure notarili relativi a ciascun veicolo);
- VENDITA QUADRI, OPERE D'ARTE, TAPPETI, OGGETTI, VESTIARIO, ECC... CONTO TERZI;
- RICHIESTA CERTIFICATI CONTO TERZI;
- UFFICI DI PUBBLICITÀ CONTO TERZI;
- ATTIVITÀ DI SPEDIZIONI E TRASPORTI (lo svolgimento dell'attività presuppone il possesso dell'iscrizione all'Albo Provinciale degli spedizionieri tenuto dalla Camera di Commercio. La denuncia d'inizio attività, pertanto, è efficace solo dopo il conseguimento di detta iscrizione - Legge 14/11/1941 n. 1442 e successive modifiche);
- PRATICHE INERENTI IL DECESSO DI PERSONE (la licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. riguarda esclusivamente il disbrigo delle pratiche burocratico/amministrative inerenti il settore e l'intermediazione per la prestazione dei servizi fotografici, tipografici, pubbliche affissioni e simili. La fornitura di cofani mortuari, urne cinerarie, fiori od altri oggetti è soggetta alle norme del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 33/99 quali disciplina del commercio);
- ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI (le vendite televisive sono soggette anche all'art. 18 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 recante la disciplina del commercio. Le vendite all'asta, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 114/98, non possono essere effettuate per televisione. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di vendita televisiva esercitata direttamente dal commerciante);
- ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI per conto terzi (l'attività comprende le sfilate di moda e l'offerta, la ricerca e la selezione di artisti, indossatori e indossatrici. Non sono soggetti alla licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. i cosiddetti impresari, cioè coloro che assumono il rischio dell'impresa di spettacolo);
- COLLOCAMENTO DI COMPLESSI ARTISTICI DI MUSICA LEGGERA (l'attività è limitata al collocamento per conto terzi di orchestre o complessi di musica leggera, diversamente si configura l'attività di impresario, cioè di colui che assume il rischio dell'impresa, la quale attività non rientra nella sfera delle attività d'agenzia d'affari);
- VENDITA BIGLIETTI DI PUBBLICI SPETTACOLI;
- INTERMEDIAZIONE DI ROLLINI FOTOGRAFICI;
- RACCOLTA DI INFORMAZIONI A SCOPO DI DIVULGAZIONE MEDIANTE BOLLETTINI O SIMILI MEZZI
(Gli esercenti questa tipologia di attività, ai sensi dell'art. 221 del T.U.L.P.S., devono presentare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di comunicazione. Secondo quanto precisato dall'art. 258 del R.D. n. 635/1940, la licenza di cui al 3° comma dell'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività di investigazione o di ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati, che è invece subordinata al possesso della licenza prefettizia di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.);
- ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI (l'attività si intende effettuata per conto terzi. La licenza ex art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende il servizio di spedizione, per il quale occorre il possesso dell'autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni - D.Lgs. n.261/99);
- GESTIONE E SERVIZI IMMOBILIARI (quali la riscossione di canoni di locazione, la ricerca di prestatori d'opera per la manutenzione degli immobili da parte di privati. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di "mediatore immobiliare", soggetta alla legge n. 39/1989 e per l'attività di "amministratore di condominio");
- PUBBLICITÀ (sotto qualsiasi forma, comprese reti informatiche o telematiche, purché indicata nella tariffa delle prestazioni. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento della professione di "pubblicitario", "grafico" o simili senza intermediazione per ciò che attiene la diffusione/distribuzione tramite terzi del materiale pubblicitario);
- VARIE AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE.

HANNO DISCIPLINA AUTONOMA LE SEGUENTI ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA COMPETENZA COMUNALE:

- MEDIATORE/SENSEALE (non occorre licenza di cui art.115 T.U.L.P.S. - vedi art.5 L. 39/1989)
- AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (vedi art. 2, comma 1, L. 264/1991);
- AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (di competenza della Regione - vedi L. 135/2001);
- AGENZIA DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO (disciplinata dalla legge 03.05.1985, n. 204);
- AGENZIA D'AFFARI IN MEDIAZIONE (disciplinata dalla legge 03.02.1989, n. 39. Presso ciascuna Camera di Commercio è istituito il Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione nel quale devono iscriversi coloro che, a titolo individuale o sotto forma societaria, intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo 'occasionale' o discontinuo);
- AGENZIE PRATICHE AUTO (disciplinata dalla legge 08.08.1991, n. 264);

MEDIAZIONE CREDITIZIA (disciplinata dall'art.16 legge 07.03.1996, n. 108);

ATTIVITÀ DI PROMOTORE FINANZIARIO (disciplinata dal D.Lgs. 58/1998).

Per le attività di RECUPERO CREDITI, PUBBLICI INCANTI, AGENZIE MATRIMONIALI E DI PUBBLICHE RELAZIONI bisogna rivolgersi alle QUESTURE o ai COMMISSARIATI DELLA POLIZIA DI STATO.

NOTE sulla corretta compilazione del modello:

1) Nel caso di società l'autocertificazione di non avere condanne/fallimenti/divieti ecc..., come da presente modello, deve essere rilasciata come segue:

- da tutti i soci in caso di S.n.c.;
- dai soci accomandatari in caso di S.a.s.;
- dal legale rappresentante e da chi ha potere di firma in caso di società di capitali.

Gli ulteriori modelli eventualmente necessari per la suddetta autocertificazione da parte di altri soci possono essere ritirati presso l'Ufficio Polizia Amministrativa;

2) La presente dichiarazione deve essere necessariamente firmata, per le Società / Associazioni / Organismi collettivi, anche dall'eventuale rappresentante designato, che deve possedere i requisiti soggettivi indicati nell'allegato "A";

3) L'attività potrà essere intrapresa contestualmente al deposito della presente, in duplice copia, all'Ufficio Protocollo del Comune. Tale attività potrà tuttavia essere interrotta d'autorità qualora vengano riscontrate irregolarità o mendaci dichiarazioni all'interno della stessa. Copia della presente, munita del timbro di protocollo del Comune o di ricevuta di ritorno della raccomandata inoltrata, dovrà essere conservata presso l'esercizio dell'attività insieme al Registro delle operazioni giornaliere e alla Tabella delle operazioni, posta in luogo visibile al pubblico, ambedue vidimati dall'Ufficio Polizia Amministrativa.

Principali riferimenti normativi:

T.U.LL.P.S. - R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art.11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonezione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art.12. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art. 16. - Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Art.92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 115. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza.

Art. 120. - Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Regolamento del T.U.LL.P.S. - R.D. 635/1940

Art.11. Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato. (...omissis)

Art.16. In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni

Art. 204. La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge, deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi. (...omissis)

Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.

Art. 205. Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

Legge 7-8-1990 n. 241 (Testo aggiornato al 10/08/2010)

Art.10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art.19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. **Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato**, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' [articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. **L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.**

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. (...omissis)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Art.20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

Art.21. Disposizioni sanzionatorie

1. **Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività** e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(...omissis)